



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

Capitolato Speciale d' Appalto

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI
DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE
DI PROPRIETA' E/O NELLA DISPONIBILITA'
DEL COMUNE DI ALATRI**

PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE
ALL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
- D. Lgs. n. 50/2016 -

**CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) N. 8625373AF6
CPV 90919200-4
Numero Gara: 8044113**

ENTE APPALTATORE: COMUNE DI ALATRI
Indirizzo: Piazza Santa Maria Maggiore
C.F. 80003090604 P. IVA 00621710607
RUP: Antonio Agostini
e-mail: antonio.agostini@comune.alatri.fr.it
tel. : 0775448308/378
pec: protocollo.comunealatri@pec.it
Codice Univoco: JMOQ31

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE**
- ART. 3 DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME GENERALI**
- ART. 5 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO**
- ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**
- ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA**
- ART. 9 MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE**
- ART. 10 RESPONSABILE OPERATIVO**
- ART.11 CONTROLLO E VIGILANZA**
- ART.12 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE**
- ART.13 OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO**
- ART.14 RISPETTO ACCORDO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE**
- ART.15 RISPETTO D. Lgs. 81/2008**
- ART.16 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- ART.17 DANNI A PERSONE O COSE**
- ART.18 PENALITÀ'**
- ART.19 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART.20 RECESSO**
- ART.21 SCIOPERI**
- ART.22 PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART.23 INVARIABILITA' DEL CANONE E REVISIONE**
- ART.24 PRESTAZIONI STRAORDINARIE**
- ART.25 SUBAPPALTO**
- ART.26 GARANZIA DI ESECUZIONE**
- ART.27 CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI**
- ART.28 ESECUZIONE D'UFFICIO**
- ART.29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART.30 CONTROVERSIE**
- ART.31 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI**
- ART.32 NORME DI RINVIO**

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli immobili comunali a ridotto impatto ambientale da effettuarsi mediante prestazione d'opera, di materiali, di mezzi ed attrezzature occorrenti per la pulizia dei pavimenti, delle porte e delle vetrate, degli infissi, serramenti, spolveratura degli arredi, disinfezione igienica in genere, di tutti i vani, bagni, stanze, corridoi, atri, ingressi, scale, saloni, scaffalature ed archivi.

2. Al presente appalto si applicano i criteri ambientali minimi previsti dall'art. 34 del codice dei contratti pubblici, determinati specificatamente dall'allegato "piano d'azione per la sostenibilità ambientale del D.M. 24 maggio 2012". **L'appaltatore deve garantire obbligatoriamente il rispetto delle "specifiche tecniche di base" indicate nel piano d'azione di cui sopra attraverso la produzione della documentazione dallo stesso prevista.**

3, Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- **D.M. 24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";**
- Regolamento (UE) n. 286 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
 - Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento Europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del parlamento Europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.,•
- D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004; - D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 — art. 34;
- D.Lgs. 28 luglio 2008 n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- D.Lgs 14 marzo 2003, n. 65 attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE

Le strutture oggetto dell'appalto sono:

ID	Descrizione	Indirizzo	Superficie mq.
1	Palazzo Conti Gentili (quarto piano) Palazzo C. Gentili Uff. scuola (p. terra)	Piazza Santa Maria Maggiore	650 20
2	Ufficio Tecnico, Ambiente, Urbanistica	Via Circonvallazione	550
3	Uffici Demografici	Piazza Santa Maria Maggiore	120
4	Servizi Sociali Uffici Giudice di Pace – Uffici protocollo e personale	Piazza Regina Margherita	200
5	Uffici Polizia Municipale	Via Roma	291
6	Sede Polivalente	Via Martiri Ungheresi	70
7	Sede Largo Graziosi Ufficio Attività produttive	Largo Graziosi	267
8	Delegazione Comunale – Tecchiena (Ufficio anagrafe e Ufficio scuola)	Viale Francia	172
9	Autoparco (sede operai)	Via Valle Santa Maria	167
10	Ludoteca	Via del Calasanzio	152
11	Bagni Pubblici		35
11.1	Bagni Pubblici – Via Roma	Via Roma	13
11.2	Bagni Pubblici – Regina Margherita	Piazza Regina Margherita	16
11.3	Bagni Pubblici – Chiappitto (area mercatale)	Località Chiappitto	2
11.4	Bagni Pubblici – Tecchiena (area mercatale)	Località Tecchiena	4

Si precisa che l'Amministrazione Comunale potrà modificare il contratto nei casi di trasferimento, temporanea indisponibilità per lavori di ristrutturazione, soppressione di uffici, riduzione o ampliamento dei locali. Di tale circostanza il Comune darà avviso alla Ditta appaltatrice dieci giorni prima della data in cui dovrà procedersi alla modifica del contratto. Nel caso di modifica in aumento o diminuzione delle superfici e delle frequenze dei locali e spazi da pulire di un qualsiasi immobile oggetto del servizio, il rispettivo compenso su base annua sarà aumentato o diminuito in rapporto al prezzo dell'appalto in essere e alla superficie dei locali. Nel caso di nuovi locali il prezzo sarà parificato a quello dell'immobile già rientrante nel servizio che per attività, vetustà, e caratteristiche ambientali, risulti più simile secondo il giudizio del Responsabile del Settore, in accordo con l'impresa appaltatrice.

Art. 3 DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La ditta appaltatrice, si obbliga ad eseguire, avvalendosi della propria organizzazione del personale, mezzi e materiale, alle condizioni generali e particolari indicate nei successivi articoli, il servizio di pulizia degli immobili oggetto dell'appalto e descritti nell' art. 2, del presente capitolato, in orari da concordare con l'amministrazione, modificabili nel corso dell'appalto a seconda delle esigenze della stessa.
2. Alla fine dell'esecuzione del servizio, il personale addetto dovrà assicurarsi che tutte le finestre siano chiuse, le luci spente e che le porte interne e gli ingressi agli edifici siano chiusi a chiave.
3. Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte, garantendo:
 - la salvaguardia dello stato igienico dell'ambiente
 - il rispetto puntuale delle vigenti norme in materia di sicurezza;
 - l'integrità estetica ed ambientale dei locali;
 - la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto, con l'osservanza delle norme di igiene vigenti in materia e delle norme contenute nel presente capitolato.
4. Gli elementi da pulire consistono in tutto quanto è presente all'interno degli edifici oggetto dell'appalto ed in particolare:
 - pavimenti di ogni genere esistenti nei vari edifici comunali;
 - servizi igienico sanitari e loro componenti;
 - atrii, scale e superfici esterne attigue di stretta pertinenza dell'immobile;
 - locali destinati ad uso ufficio ad altri servizi o ambienti di ogni genere con tutte le loro componenti;
 - immobile e mobili, compresi rivestimenti ed ogni genere di mobile costituente la componente di arredamento;
 - suppellettili, quadri, insegne, apparecchi telefonici, targhe;
 - superfici vetrate e vetri in genere, lucernari interni ed esterni;
 - infissi di ogni tipo interni ed esterni;
 - pareti lavabili.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di far effettuare, nel corso dell'anno, per eventi straordinari, lavori di pulizia aventi natura straordinaria.
6. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente e con la massima cura gli interventi di pulizia, con le modalità indicate nel presente capitolato. Si precisa che la ditta dovrà redigere un piano settimanale degli interventi che dovrà essere allegato alla offerta tecnica.
7. Il **sopralluogo** presso i locali oggetto del servizio è **obbligatorio**, pena l'esclusione dalla gara, conseguentemente, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche dei locali da pulire, alle attrezzature ed agli altri arredi in tutti i piani.
8. La ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia o quant'altro.

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME GENERALI

Da attuarsi nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ulteriore normativa vigente di settore.

1. Il servizio comprende lo spazzamento e il lavaggio con detersivi idonei di pavimenti, vetri e scrivanie. Utilizzo periodico di disinfettanti, aspirapolvere e macchina lava/asciuga. I locali igienici dovranno essere spazzati, lavati e disinfettati giornalmente anche negli accessori sanitari e nelle pareti piastrellate ed altri oggetto a frequente contatto con le mani.
2. I cestini degli immobili dovranno essere svuotati eseguendo la differenziazione dei rifiuti e

sostituendo i sacchetti.

3. È compreso anche lo spolvero da ragnatele, l'utilizzo periodico di aspirapolvere e la pulizia, disinfezione di maniglie, interruttori, ed altri oggetti a frequente contatto con le mani.

4. Sono a carico della ditta appaltatrice:

- acquisto di scope, detersivi, stracci, ramazze, sacchetti N.U., ed ogni altro accessorio necessario per l'espletamento del servizio;
- accantonamento, in locali idonei, dello stesso materiale, diviso ai sensi D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il materiale ad uso della ditta dovrà essere segregato e conservato in conformità alle norme vigenti. La scelta dei detersivi e dei disinfettanti dovrà essere tale da garantire l'assenza di rischi per il personale del comune, i cittadini e l'ambiente;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario, armadietti e quant'altro per contenere i capi di abbigliamento. Tutto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- macchine ed attrezzature.

5. Per i detersivi ed i disinfettanti dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia. Tutte le spese relative all'utilizzo di sostanze chimiche (valutazioni del rischio, spese mediche per il personale, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, affitti di locali per lo stoccaggio, smaltimento dei rifiuti, analisi ambientali) saranno a carico della ditta appaltatrice.

6. Le macchine e gli attrezzi dovranno essere conformi alle norme CE e dovranno essere rispettate le norme dettate dal D. Lgs. 81/08 s.m.i relative sia alla formazione del personale e sia alla sorveglianza sanitaria del personale; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, la compilazione degli eventuali registri di manutenzione e controllo rimangono a carico della ditta.

7. I sistemi previsti per la pulizia degli edifici oggetto dell'appalto dovranno basarsi sull'adozione di tecniche e di prodotti di alta qualità nel rispetto della normativa come richiamata all'art. 1.

8. Non è ammesso all'interno degli edifici l'impiego di segatura secca o impregnata, di acidi forti ed altri prodotti che possono corrodere superfici. Allorquando se ne ravveda la necessità deve essere sentito, prima dell'uso, il Responsabile del Servizio. La gamma dei prodotti disinfettanti da utilizzare è limitata a derivati del cloro. Tutti i prodotti devono essere conservati in contenitori muniti di etichettatura che contenga informazioni sufficienti per poter identificare i componenti, le avvertenze e la tossicità.

9. Non è ammesso all'interno dei locali soggetti al servizio di pulizia l'uso di scope tradizionali in nylon o crine o altro, né di piumini che possono provocare il sollevamento della polvere.

10. È vietato l'utilizzo dello stesso materiale di pulizia per più ambienti: bagni, uffici, ecc. Per ogni ambiente deve essere utilizzato materiale specifico dedicato.

11. Pulizie di tipo ordinario:

Sono interventi di carattere continuativo e ripetitivo, per tutti gli edifici oggetto dell'appalto, considerati come attività:

a) **ordinarie giornaliere:**

- *pulizia, lavaggio, disinfezione dei servizi igienici, apparecchi igienico sanitari, WC, lavelli, bidet idrosanitari, pavimenti, specchi e rivestimenti murali. Pulizia e disinfezione maniglie, interruttori e altri oggetti frequente contatto con le mani;*

b) **ordinarie, tre volte a settimana**, per tutti gli uffici, sale e ogni altro locale per il quale gli interventi non sono previsti come giornalieri:

- *scopatura manuale ad umido e lavaggio pavimenti dei corridoi, atri, ingressi, scale e in genere tutte la parti di uso comune degli edifici. Pulizia balaustre e corrimani delle scale.*

- *spolveratura ad umido: rimozione della polvere e dello sporco aderente ad umido di tutte le superfici libere accessibili, utilizzando materiali ed accessori differenziati per zone di rischio.*

- *Eliminazione impronte e macchie su porte, porte a vetri e accessori di uso comune;*

- *spolveratura ad umido con soluzione detergente di scrivanie, sedie, telefoni. Deragnatura a vista.*

- *Pulitura e battitura zerbini;*

- *spazzatura cortili, terrazze e ingressi esterni di stretta pertinenza dell'edificio.*

12. Pulizie di tipo periodico:

a) Sono interventi periodici quelli di risanamento degli ambienti appaltati e devono essere effettuati con cadenza **bimestrale** da eseguirsi presso il Palazzo Comunale, Uffici Demografici, Uffici

Giudiziari, Comando della Polizia Locale, Sedi Polivalente, Sede Largo Graziosi, Autoparco Delegazione Comunale, Ludoteca;

- *lavaggio con idonei preparati disinfettanti azione germicida e deodorante dei pavimenti di ogni tipo comprese le scale, ingressi, atri e ambienti di ogni genere;*
- *spolveratura dei termosifoni in ogni loro elemento,*
- *pulizia e lucidatura di maniglie, targhe, cornici corrimano, ecc., disinfezione apparecchi telefonici;*
- *lavaggio di tutti i vetri delle finestre, infissi, porte interne ed esterne, vetrate, detersione dei davanzali esterni;*
- *disincrostazione degli idrosanitari, pavimenti e pareti limitrofi, pulizia dei distributori di sapone liquido e delle salviette;*
- *lavaggio pavimento e pareti cabina ascensore*
- *pulitura di tutti i corpi illuminanti da soffitto e a parete;*

I vetri delle finestre esterne agli edifici dovranno comunque essere sempre mantenuti decorosamente puliti.

13. operazioni con cadenza annuale da eseguirsi presso tutti gli edifici oggetto dell'appalto:

- *lavatura dei radiatori (prima dell'inizio del periodo di riscaldamento);*
- *lavatura dei tendaggi, ove esistenti, compreso il relativo montaggio e smontaggio*

14. Operazioni particolari:

La *Sala Consiliare* ed i servizi igienici siti presso il Palazzo Comunale, dovranno essere oggetto di pulizia – preventiva e successiva - in occasione dell'utilizzo della sala stessa per sedute del Consiglio, assemblee, cerimonie, ecc.

In occasione dei matrimoni civili dovrà essere garantita la pulizia dell'area esterna al termine della cerimonia stessa in modo da rimuovere eventuali rifiuti (riso, petali di fiori, ecc.) che potrebbero costituire un pericolo per l'utenza.

ART. 5 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le pulizie di tipo ordinario e periodico dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario normale di lavoro del personale dell'ente locale e, comunque gli orari dovranno essere definiti con il Responsabile del Servizio ed i Responsabili dei vari Settori interessati. Qualora richiesto dal Responsabile del Servizio, le pulizie dovranno essere effettuate anche nel normale orario di lavoro del personale dell'Ente, secondo le prescrizioni del DUVRI ed in via straordinaria anche nei giorni festivi.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto avrà la durata di (3) tre anni dal 01.07.2021 al 30.06.2024;
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione del servizio potrà essere anticipata per via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. L'importo di appalto triennale sarà quello previsto dal relativo contratto e derivante dall'importo offerto in sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge.
2. L'importo di affidamento è commisurabile in € **210.000,00 (duecentodiecimila/00)** per i tre anni di durata oltre IVA a norma di legge, oltre € **1.500,00 (millecinquecento/00)** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Tale importo compenserà la ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati, nessuno escluso ed eccettuato.
4. Il prezzo si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto.
5. Le ditte dovranno indicare i costi della sicurezza aziendale;

Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, per un importo di € **4.230,00**, pari al 2% dell'importo complessivo d'appalto presunto, IVA esclusa, deve essere prestata nelle forme previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, come vigente, e nel Disciplinare di Gara, con l'impegno a costituire, a pena di esclusione, la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, la fidejussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni disposte dal citato Decreto Legislativo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

ART. 9 MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

1. La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

2. L'attrezzatura necessaria (scope, macchine lava/asciuga, attrezzature aspiranti e/o soffianti, sacchi neri, ecc.) è a carico della ditta aggiudicataria.

3. La ditta descriverà il tipo ed il numero delle attrezzature idonee all'espletamento del servizio, nonché il numero delle persone impegnate e delle ore necessarie allo svolgimento del servizio stesso. Ciò all'interno di un piano settimanale delle attività come precedente posto in evidenza.

4. Tale documentazione tecnica presentata in sede di gara ed eventualmente successivamente integrata su richiesta dell'Amministrazione costituirà parte integrante del Contratto d'affidamento del servizio.

5. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 17/2010. La ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

6. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla ditta per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della ditta stessa.

ART. 10 RESPONSABILE OPERATIVO

1. È fatto obbligo alla ditta di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome alla stazione appaltante prima dell'avvio delle attività.

2. Il responsabile operativo avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia, altra prestazione prevista dal presente capitolato speciale d'appalto. Dovrà essere sempre reperibile dalla stazione appaltante nelle fasce orarie di espletamento del servizio (compresi gli interventi di pulizia straordinaria e gli interventi speciali) e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

3. Nel caso in cui sorgessero contestazioni il responsabile operativo dovrà recarsi sul cantiere entro i tempi indicati in sede di offerta per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

ART. 11 CONTROLLO E VIGILANZA

1. L'Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Direttore per l'esecuzione del contratto, al controllo sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della ditta aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile operativo dell'impresa, nonché eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE

1. La ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, e comunque prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:

- elenco nominativi degli addetti impiegati nel servizio (anche del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea degli addetti ai lavori), indicando i dati anagrafici di ciascuno, il numero delle ore lavorative (da ora a ora), oltreché la qualifica o livello professionale. L'elenco dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del personale;
- posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
- elenco del personale di sostegno;
- copia delle polizze assicurative RCT ed RCO;
- DUVRI (Documento unico di Valutazione dei rischi)
- dati anagrafici e recapito telefonico del responsabile al coordinamento del servizio della ditta;
- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all'appalto in questione;
 - dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della privacy.

ART. 13 OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta per l'espletamento del servizio in oggetto, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare la ditta dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla legislazione vigente anche regionale. In tal senso il responsabile del contratto o un suo delegato ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

2. Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento e, qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, di apposita divisa.

3. La ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5. La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

6. La ditta deve certificare, con le modalità di cui al successivo art. 23, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia, qualora applicabile, e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
7. Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
8. Qualora la ditta non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
9. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 e 100 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, in fase di esecuzione del contratto stesso la Ditta aggiudicataria è tenuta a valutare l'eventuale ricollocamento degli operatori alla dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice uscente nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa" ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecno-organizzative e di manodopera previste per il servizio, nonché secondo l'ultimo orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, sancito con Sentenza del 6 giugno 2018 n. 3471. Pertanto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 15 RISPETTO D. Lgs. 81/2008

1. La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009.
2. La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008;
4. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Alatri assolverà gli adempimenti informativi che risultano per legge a carico dell'Amministrazione.
5. La ditta dovrà effettuare la redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 30 giorni dalla avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 16 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dei luoghi in cui è tenuto ad operare.
2. La ditta prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
3. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.
4. Il personale della ditta è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti, circostanze e documenti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
5. La ditta deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
6. Il responsabile del servizio interessato potrà, senza obbligo di motivazione alcuna, chiedere alla ditta di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e la ditta sarà obbligata a sostituire tale personale.
7. Dovranno essere segnalate tempestivamente all'Ufficio tecnico le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

ART. 17 DANNI A PERSONE O COSE -POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario sarà responsabile per ogni danno arrecato per propria negligenza o imperizia facendosi carico della riparazione o della sostituzione integrale attraverso una ditta specializzata nel ramo, di fiducia dell'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone e a cose che potesse verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e dovrà rispondere, pienamente, dell'operato del personale addetto ai lavori. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ai quali possa andare incontro l'aggiudicatario o che questi possa arrecare alle cose ed ai terzi.

A tal proposito l'Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di ultimazione dello stesso. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto d'appalto

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui L'Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione

ART. 18 PENALITÀ

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dal Responsabile del Servizio, queste daranno luogo all'applicazione di una penale pari a:
1-€ 100,00 per il mancato rispetto del numero di ore/posizioni lavorative, oltre alla trattenuta dell'aliquota oraria di cui all'offerta economica, rapportata al livello di inquadramento contrattuale per addetto;
2. € 100,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate in sede di gara;
3. € 200,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi periodici con le cadenze e modalità indicate dall'aggiudicatario in sede di gara;
4. € 100,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l'accordo del personale dei servizi comunali e/o senza la tempestiva comunicazione all'Ufficio tecnico.
5. In caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di rito, e fatte salve le cause di rescissione del contratto si applicherà a carico dell'impresa una penale di € 500,00 oltre al recupero relativo al contestato servizio.
6. Il mancato invio della documentazione di cui all'art. 13 nei termini temporali ivi indicati comporterà una penale di € 100,00.
7. Le penali di cui ai punti precedenti possono essere aumentate fino al doppio dell'importo, a discrezione del Responsabile del Servizio, in caso di reiterati disservizi riguardanti lo stesso luogo o per ritardi elevati nell'effettuazione del servizio contestato o in caso di problemi igienico-sanitari causati da tali disservizi, fatta salva ogni altra azione del caso, anche legale e comunque fino alla % massima prevista per legge.
8. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile del servizio interessato o un suo delegato renderà tempestivamente informata la ditta esclusivamente via PEC,
9. Nessuna comunicazione è dovuta alla ditta per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto in quanto in tal caso è la stessa Impresa che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.
10. Le penalità a carico della ditta dovranno essere regolarizzate tramite versamento a favore della tesoreria del Comune di Alatri.
11. In ogni caso dopo tre ripetute inadempienze contestate annualmente, si potrà procedere alla risoluzione dell'appalto.

ART. 19 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, l'amministrazione Comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione stessa;
- eliminazione solo parziale delle violazioni contestate oppure violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
- subappalto globale o parziale del servizio;
- procedure giudiziarie di liquidazione dell'impresa aggiudicataria;
- mancato inoltro della documentazione prevista dal presente capitolato;
- mancato rispetto dei rapporti di impiego del personale svantaggiato nelle misure di legge.

Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

- l'amministrazione Comunale contesterà le violazioni a mezzo PEC e assegnerà un termine per la loro eliminazione.
- la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto procedendo nei confronti dall'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 20 RECESSO

1. È riconosciuta al Comune la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando la disdetta almeno un mese prima, a mezzo PEC, senza che l'Appaltatore abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore può recedere dal presente contratto d'appalto, con preavviso minimo di un mese, esclusivamente in caso di impossibilità a proseguire il rapporto per causa di forza maggiore.

ART. 21 SCIOPERI

1. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la ditta provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

2. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire, qualora richiesto, il servizio di emergenza.

ART. 22 PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il canone d'appalto è quello risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

2. Le fatture da presentarsi secondo le modalità di legge, saranno pagate dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi di legge e dalla data di presentazione all'ufficio protocollo dell'Ente Appaltante.

3. Con il canone d'appalto, l'Appaltatore si intende compensato, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, di qualsiasi spesa inerente e conseguente all'esecuzione dei servizi in appalto, senza alcun diritto a nuovi o a maggiori compensi.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà non pagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice, risulteranno non eseguiti dall'Appaltatore.

5. L'Amministrazione procederà periodicamente alla verifica della permanenza dei requisiti in

materia di regolarità retributiva.

6. Comunque il pagamento della prestazione sarà sempre condizionato al controllo positivo sulla regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del presente appalto.

7. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare: 1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali: ▪ i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale; ▪ tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accasato il conto corrente); ▪ i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale; ▪ l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni. L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. 2. effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

ART. 23 INVARIABILITA' DEL CANONE E REVISIONE

1. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio. Per l'anno successivo l'aggiornamento del canone sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

2. Il suddetto adeguamento si intende remunerativo anche degli eventuali costi riferiti ad aggiornamento o rinnovo del C.C.N.L. di categoria per i lavoratori addetti ai servizi di igiene urbana nel periodo contrattuale.

3. La richiesta di revisione avanzata dall'Appaltatore via PEC corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall'Amministrazione comunale con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti.

Decorsi 90 giorni la Ditta potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali.

4. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. La Ditta non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e solo ad annualità conclusa.

ART. 24 PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali prestazioni straordinarie.

2. I corrispettivi per prestazioni straordinarie una tantum richieste dalla Amministrazione verranno analogamente determinati agli stessi patti e condizioni del contratto, di norma secondo un corrispettivo orario aumentato dell'incidenza materiali e di quant'altro concorre a formare il prezzo e con le eventuali maggiorazioni previste dai contratti di lavoro per il lavoro straordinario.

ART. 25 SUBAPPALTO

1. ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto;

ART. 26 GARANZIA DI ESECUZIONE

1. La ditta è tenuta a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e dal Bando di gara. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Tale garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla ditta soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, in seguito al regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice può, comunque, esperire ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni non coperti dalla predetta garanzia.

ART. 27 CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti al contratto (bolli, registrazione, diritti di rogito ecc...), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta, compresi gli oneri per la pubblicità della gara.

ART. 28 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nel caso di mancata ottemperanza della ditta ai propri obblighi, l'Amministrazione aggiudicatrice procede a formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore.

2. Ove la ditta, ricevuta la contestazione, non adempia, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per il regolare andamento dell'appalto. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sulla ditta. Il recupero delle somme a carico della ditta dovrà essere regolarizzato, tramite versamento a favore della tesoreria del Comune di Alatri.

3. È fatto salvo il diritto di escutere la garanzia definitiva.

4. Sono fate salve le azioni legali esperibili da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice per il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dalle norme di legge in materia di contratti pubblici.

ART. 30 CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere, in corso di esecuzione del contratto, è esclusa la convenzione arbitrale per cui andrà adito il Giudice competente presso il Foro di Frosinone.

Art. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi del Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali.(Regolamento UE 679/2016)., si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal predetto Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Alatri. Il responsabile del trattamento è rappresentato dal Funzionario responsabile dell'appalto. Ai sensi del (Regolamento UE 679/2016), il Comune di Alatri, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune. In particolare l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Ai sensi del (Regolamento UE 679/2016)., oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del decreto medesimo.

ART. 32 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.
3. La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
4. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Agostini